SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1329

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2002

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

Il disegno di legge in esame è costituito ed organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede due forme di produzione normativa:

a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con il diritto comunitario derivato;

b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il Capo I, conforme alla disciplina dettata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il Capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.

Il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.

Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4) che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è stato esteso, in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2001, anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 5 concerne l'attuazione delle direttive comunitarie in materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative se-

condo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partners* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi – questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti – rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999 e n. 126 del 1996, relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e dal disegno di legge di attuazione del titolo V della Costituzione all'esame del Consiglio dei minsitri, ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la verificazione dell'inadempimento) e cedevole (in quanto la norma si ritira dopo l'occupazione del «territorio» da parte della norma regionale o provinciale).

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe comunitarie con la citata legge n. 39 del 2002.

Quanto al problema della copertura legislativa di detto fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna esplicitazione del meccanismo finora descritto nelle suddette iniziative legislative di attuazione del titolo V della Costituzione e nelle leggi comunitarie 2001 e 2002, la disciplina di riferimento può essere già tratta dal dettato dell'articolo 9 della legge «La Pergola», da interpretarsi in conformità del nuovo assetto costituzionale e già considerata dai rammen-

tati *decisa* della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere sostitutivo in ordine a materie di competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e province autonome.

L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i criteri e i princìpi direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria.

Va segnalato che la lettera *d)* prevede un meccanismo di copertura degli oneri finanziari rispettoso delle indicazioni rese dalla Camera dei deputati con apposito ordine del giorno all'atto dell'approvazione definitiva della citata legge comunitaria 2001.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, e tanto in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, movendo dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie.

Il comma 2 richiama un criterio previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, alla stregua del quale disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, sospendere o modificare. Nel testo dell'articolato, seguendo l'impostazione della legge comunitaria 2001, non si menziona l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 in quanto il nuovo disegno di legge di semplificazione per l'anno 2001 propone un diverso modello di riordino normativo con correlativa abrogazione della norma.

Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.

In particolare, l'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 1469-*sexies* del codice civile in materia di contratti con i consumatori.

La norma trae origine dal contenzioso culminato nella sentenza resa dalla Corte di giustizia del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99 di condanna dello Stato italiano per il non corretto recepimento della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'attuale articolo 1469-*sexies* codice civile consente di convenire in giudizio solo i professionisti o le associazioni di professionisti che utilizzano clausole abusive.

La Corte di giustizia ha sottolineato che la natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni previste nella direttiva (articolo 7, numero 3, della citata direttiva 93/13), atte ad accertare se le clausole redatte per un uso generalizzato siano abusive, implica che dette azioni debbano poter essere esercitate non solo quando le clausole di cui sia stata invocata l'illiceità siano state inserite in un contratto determinato ma anche quando siano state solamente raccomandate da professionisti o dalle loro associazioni.

L'articolo 7, numero 3, della direttiva 93/13 deve dunque essere interpretato nel senso che esso richiede l'attuazione di procedimenti che possono essere diretti anche contro comportamenti che si limitino a raccomandare l'uso di clausole contrattuali di natura abusiva.

L'articolo 7 modifica l'articolo 21, comma 1-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 novembre 2001, causa C-285/1999 e C-286/1999, la quale si è pronunciata sulla compatibilità della disciplina italiana delle offerte anomale nei pubblici appalti con il diritto comunitario, e segnatamente con l'articolo 30, numero 4, della direttiva 93/37/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Tale direttiva impone in particolare una verifica in contraddittorio delle offerte risultate anomale richiedendo per l'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo, prima di poterle rifiutare e prima di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto le precisazioni che ritiene utili e verificare la composizione dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite. L'attuale articolo 21, comma 1-*bis,* della citata legge quadro n. 106 del 1994 prevede invece un sistema di giustificazioni preventive imponendo agli imprenditori che partecipano ad una gara di fornire, già in fase di presentazione dell'offerta, giustificazioni dei prezzi, redatte su appositi moduli per almeno il 75 per cento del prezzo di base dell'asta. L'efficacia diretta della pronuncia della Corte sia nei confronti dei giudici nazionali sia delle pubbliche amministrazioni rende opportuno un immediato intervento da parte dello Stato italiano per adeguare la normativa interna al diritto comunitario, perseguendo l'obiettivo di un quadro normativo più organico che fornisca certezza alle amministrazioni appaltanti sul procedimento di verifica delle offerte anomale, attraverso modifiche che per la loro innovatività non potrebbero essere introdotte con il solo strumento delle circolari interpretative.

Pertanto si è riformulato l'articolo 21, comma 1-*bis*, in modo tale da ridisciplinare l'istituto delle giustificazioni preventive, rimesso nella sua modulazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti in sede di *lex specialis,* e contemplare la necessaria verifica in contraddittorio delle offerte in un momento successivo all'individuazione della soglia di anomalia e, in concreto, all'apertura delle buste. Si sopprime inoltre dal testo originario il riferimento tassativo a determinati tipi di giustificazione, riprendendo la letterale formulazione della direttiva che si limita a fornire esempi di giustificazioni che l'offerente può presentare al fine di dimostrare la serietà della sua offerta.

L'articolo 8 modifica l'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, sopprimendo l'ultimo periodo dell'articolo 17.

La disposizione in esame è stata considerata dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado in palese contrasto con i dettami del Trattato, attesa l'incidenza negativa su fattori inerenti alla libera concorrenza e all'esercizio delle libere professioni. Il legislatore nazionale, infatti, dopo aver previsto al comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, la possibilità per i liberi professionisti singoli o associati, per le società di professionisti costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, per le società di ingegneria e i raggruppamenti temporanei fra professionisti, associazioni o società di espletare le prestazioni relative alla progettazione di lavori pubblici, con il comma 4 dello stesso articolo ha precluso, salvi casi eccezionali, alle sole società di ingegneria e ai raggruppamenti misti con queste ultime, di essere affidatarie di incarichi di progettazione il cui corrispettivo sia inferiore a 200.000 euro.

Sul punto si è pronunciata di recente la quinta sezione del Consiglio di Stato (deci-

sione 31 gennaio 2002, n. 505), la quale ha chiarito che la previsione, in una norma nazionale, di una soglia minima di compensi professionali per l'ammissione di società di ingegneria a gare di progettazione contrasta con i princìpi dettati dal trattato comunitario in materia di libera concorrenza dei servizi. Di qui la conclusione della disapplicazione della norma interna, disapplicazione la quale, in base a ben noti princìpi, non incide sull'obbligo dello Stato membro di provvedere alla depurazione anche formale dell'ordinamento dalla disposizione anticomunitaria.

L'articolo 9 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

La modifica in parola propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di eliminare una norma nazionale in contrasto con una disposizione comunitaria e, quindi, di prevenire un contenzioso con l'Unione europea.

L'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che recepisce, fra l'altro, la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, prevede, infatti, che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione della Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione sulle destinazioni finali degli imballaggi, precisando, però, che fino alla definizione del sistema d'identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

L'articolo 10 propone l'abrogazione dell'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nella parte in cui dispone la possibilità di aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da quelle indicate nello stesso decreto del Presidente della Repubblica previa specifica autorizzazione, senza però stabilire il contenuto minimo delle suddette sostanze.

La modifica in esame si impone al fine di evitare la condanna dell'Italia a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea contro il Governo italiano nella causa C-420/01 per l'infrazione sopra esposta.

L'articolo 11 modifica la legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99, ha stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, avendo previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista non conforme ai parametri stabiliti dalla direttiva stessa.

La normativa italiana oggetto della censura formulata dalla Corte di giustizia è la legge 24 luglio 1985, n. 409, in materia di istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

L'articolo 1 della legge n. 409 del 1985 individua le due vie d'accesso alla professione sanitaria di odontoiatra:

a) diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e relativa abilitazione all'esercizio professionale;

b) laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione all'esercizio professionale e diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

L'articolo 4 della stessa legge istituisce, presso ogni Ordine dei medici-chirurghi, un separato albo professionale per l'iscrizione di coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1.

L'articolo 5 della stessa legge, prevede la possibilità, per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per la seconda via d'accesso alla professione di odontoiatra, di essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi con «apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra».

Sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia, è necessario intervenire sulla legge n. 409 del 1985 in modo da eliminare la previsione normativa relativa al secondo canale formativo.

Gli articoli 1, 4 e 5, sono pertanto modificati nel disegno di legge proposto.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129. La disposizione in esame trae origine da una procedura di infrazione contro l'Italia per la non corretta attuazione della direttiva 85/384/CEE recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, sfociata in un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-298/99 e nella conseguente sentenza 21 marzo 2002. Le censure più rilevanti riguardano la procedura di riconoscimento e il regime di prestazione di servizi giudicati troppo pesanti e tale, quindi, da potersi configurare come un ostacolo alla libera circolazione.

La proposta in esame semplifica e alleggerisce i passaggi amministrativi per le due procedure e aggiunge la possibilità di riconoscimento di alcuni titoli tedeschi non menzionati nel precedente testo.

L'articolo 13 modifica la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, causa C-279/00.

La modifica si rende necessaria poiché, con detta sentenza, la Repubblica italiana è stata condannata in quanto è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 49 e 56 del Trattato CE, avendo imposto tra l'altro, che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo depositino una cauzione presso un istituto di credito per i primi due anni di attività. La norma è stata integrata, in ossequio alle indicazioni della Corte, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo che esonera dall'obbligo di prestazione di detta garanzia, al pari della garanzia fideiussoria, le società obbligate dalla legislazione degli altri Stati membri alla prestazione di analoghe garanzie.

L'articolo 14, in esecuzione della sentenza del 7 marzo 2002 della Corte di giustizia europea, causa C-145/99, che ha condannato la Repubblica italiana per violazione degli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, abroga l'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, che prevede il divieto generale imposto agli avvocati, stabiliti in altri Stati membri ed esercitanti la professione in Italia in regime di libera prestazione di servizi, di disporre dell'infrastruttura necessaria all'effettuazione delle loro prestazioni, e integra l'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, aggiungendo alla residenza, in alternativa, il domicilio professionale, quali requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

L'articolo 15 prevede una delega per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, di recepimento della direttiva 75/129/CE, a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea alla Corte di giustizia, per l'incompleto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 98/59/CE, che codifica le direttiva 75/129/CEE, modificata dalla direttiva 92/56/CEE, che deve applicarsi ai li-

cenziamenti collettivi effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati raggiunge un limite per la determinazione del quale gli Stati membri possono scegliere due formule.

La direttiva 98/59/CE non contiene una definizione di «datore di lavoro» ed indica espressamente le ipotesi di esclusione della sua applicazione, come nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato, perseguendo l'obiettivo di tutelare i lavoratori della Comunità senza distinzioni.

A parere della Commissione, gli Stati membri non possono limitarne il campo d'applicazione con un'interpretazione restrittiva di taluni termini utilizzati dalla direttiva stessa, fra i quali, nel caso italiano, il termine «datore di lavoro».

Nel contesto della legge n. 223 del 1991, è la nozione di imprenditore, come enunciata nell'articolo 2082 del codice civile, il riferimento per determinare il campo d'applicazione della direttiva 98/59/CE.

Tenuto conto che, ai sensi dello stesso citato articolo 2082, è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, in modo esclusivo o titolo principale e con un preciso obiettivo che comprende la remunerazione dei fattori della produzione, ne consegue che i lavoratori a contratto presso datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi, sono esclusi dalla tutela offerta dalla direttiva 98/59/CE.

Il testo del disegno di legge è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni, in data 21 marzo 2002, per l'espressione del parere, all'esito del quale sono state apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 5, ed all'articolo 5, commi 2 e 3.

Inoltre è stato stralciato l'articolo 3, «Attuazione delle direttive con regolamento autorizzato», che verrà inserito nel disegno di legge di modifica della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso *iter* procedurale – prevedente la sottoposizione al parere delle commissioni parlamentari – che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell'allegato B.

Com'è noto, dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), discende l'obbligo di riferire, nel disegno di legge comunitaria annuale) in merito ai seguenti profili:

«*a)* sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

In ordine a tali obblighi si segnala quanto segue:

in relazione a quanto richiesto alla lettera *a)*, risultano in corso, alla data del 21 febbraio 2002:

– n. 93 lettere di costituzione in mora e n. 35 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario;

– n. 54 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

– n. 10 sentenze di inadempimento;

– n. 8 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente.

Per quanto riguarda la lettera *b),* si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità;

2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (Bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente;

2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva;

2001/3/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote;

2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie;

2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi – controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali;

2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;

2001/30/CE della Commissione, del 2 maggio 2001, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2001/36/CE della Commissione, del 16 maggio 2001, recante modifica della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché al loro montaggio;

2001/50/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;

2001/52/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

2001/54/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria;

2001/57/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2001/62/CE della Commissione, del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

2001/79/CE della Commissione, del 17 settembre 2001, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

2001/87/CE della Commissione, del 12 ottobre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile;

2001/90/CE della Commissione, del 26 ottobre 2001, che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto);

2001/91/CE della Commissione, del 29 ottobre 2001, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano);

2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse;

2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile;

2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2001/103/CE della Commissione, del 28 novembre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D);

2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2002/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2002, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto concerne gli alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica;

2002/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

All'attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie comprese a titolo ricognitivo nell'elenco che precede, provvedono lo Stato, le regioni o le province autonome, nell'ambito e nel rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, ferma comunque rimanendo la disciplina relativa agli interventi sostitutivi dello Stato, di cui all'articolo 10 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Sempre con riferimento alla lettera *b)* si riporta l'elenco delle direttive pubblicate nell'anno 2000 e nel 2001 e già attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:

2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001;

2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario

n. 151 della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000;

2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 della *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, recepita con decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 19 settembre 2001, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001;

2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000: ventiquattresima direttiva recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei predetti veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001;

2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001;

2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 8 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000;

2000/11/CE: venticinquesima direttiva che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, 2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000, in materia di produzione e vendita di cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 17 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, in materia di prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000;

2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in

data 31 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001;

2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo primo, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001;

2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001;

2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000;

2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001;

2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001;

2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, recepita con decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 187 della *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001;

2000/33/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 14 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 187 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001;

2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 6 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000;

2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 3 gennaio

2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001;

2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2000;

2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001;

2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2001;

2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001;

2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 della *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001;

2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 della *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001;

2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;

2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, recepita con decreto del Ministro della sanità 26 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001;

2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (Triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2001;

2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una so-

stanza attiva (Esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2001;

2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2001;

2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio del 2002;

2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001;

2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 della *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001;

2000/82/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità in data 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001;

2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale, recepita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001;

2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002;

2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo, recepita con decreto del Ministro della salute in data 20 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002;

2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, recepita con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002;

2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori, ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002;

2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001, recante modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (Fenhexamid), recepita con decreto del Ministro della sanità 6 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2001;

2001/47/CE della Commissione, del 25 giugno 2001, recante modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus* (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874), recepita con decreto del Ministro della sanità 6 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2001;

2001/48/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepito con decreto del Ministro della salute in data 20 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002;

2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (*Flupirsulfuron Metile*), recepita con decreto del Ministro della salute 20 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002.

Per quanto riguarda la lettera *c),* si fa presente, in particolare, che:

non necessitano di un provvedimento di attuazione le seguenti direttive:

2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in quanto la normativa italiana è già conforme alla stessa;

2001/8/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in quanto la normativa italiana è già conforme alla stessa;

2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare: in quanto direttiva di codificazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, la normativa italiana è già conforme alla stessa.

Non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 9 della legge «La Pergola».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui

all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisio-

nali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme concernenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive comu-

nitarie, adottata da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifica all'articolo 146- sexies *del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)*

1. All'articolo 1469-*sexies,* primo comma, del codice civile, dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «o che raccomandano l'utilizzo di».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 novembre 2001, emessa nelle cause C-285/99 e C-286/99)*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della di-

rettiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, in particolare, giustificazioni fondate sull'economicità del provvedimento di costruzione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per eseguire i lavori o sull'originalità del progetto, con esclusione di giustificazioni basate sulla deduzione di valori inferiori ai minimi stabiliti in via inderogabile da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato con richiesta scritta ad integrare le giustificazioni ed all'esclusione potrà pervenirsi con provvedimento motivato da adottarsi all'esito di ulteriore verifica da espletarsi in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 10.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)

1. Il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è abrogato.

Art. 11.

(Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «Stato» sono

soppresse le seguenti parole: «, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico».

2. All'articolo 4, secondo comma della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «iscrizione» sono soppresse le seguenti: «i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

Art. 12.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di applicazione) – 1.* Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella Comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee

ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-*ter*. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «*Fachhochschulen*» nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-*quater*. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-*bis* o nell'Allegato A.

2-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Competenze e procedimento)* – *1*. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'am-

missione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata; o per mezzo di un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale. L'obbligo di traduzione è stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione comunicando all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indìce una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del decreto di riconoscimento o con il provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al

Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato dal superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - *(Ammissione alla prestazione di servizi) – 1.* Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) – 1.* Ai fini del riconoscimento in altri paesi dell'Unione europea o degli altri paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione, dei titoli conseguiti in Italia».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Norme transitorie) – 1.* Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987 da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, alla data suddetta, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre

anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'Allegato A».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

Art. 13.

(Modifica alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, causa C-279/00)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea».

Art. 14.

(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvo-

cati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

Art. 15.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, anche apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/109/CE del Parlamento e
uropeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli stati membri e le loro imprese pubbliche;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.